

Illeciti sportivi e giuoco d'azzardo: le nuove frontiere del D.Lgs. 231/01

Milano, 20 novembre 2019

Avv. Marco Dell'Antonia
Consigliere AODV231

Agenda

- I nuovi reati 231
- Illeciti sportivi e giuoco d'azzardo
- Frode in competizioni sportive
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
- Attività di aggiornamento
- Modello 231 e Modello di prevenzione *ex* Codice Giustizia Sportiva (CGS)

I nuovi reati 231

Il legislatore è intervenuto più volte negli ultimi anni sul testo del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il «Decreto 231»), ampliando il catalogo dei reati la cui commissione può determinare l'insorgere della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. «Reati Presupposto»).

Tra le fattispecie più di recente divenute Reati Presupposto, vi sono le seguenti:

- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* Decreto 231), introdotto con L. 20 novembre 2017, n. 167;
- traffico di influenze illecite (art. 25, comma 1, Decreto 231), introdotto con L. 9 gennaio 2019, n. 3;
- frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* Decreto 231), introdotto con L. 3 maggio 2019, n. 39;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 25-*quinquiesdecies* Decreto 231), introdotto con D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (tale modifica entrerà in vigore dalla data di pubblicazione in G.U. della legge di conversione del predetto decreto).

Illeciti sportivi e giuoco d'azzardo

Con legge 3 maggio 2019, n. 39 di ratifica della «*Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*», il Legislatore ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25-*quaterdecies*, dedicato ai reati di cui agli artt. 1 e 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401, ovverosia:

- il reato di «*Frode in competizioni sportive*» (art. 1);
- il reato di «*Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*» (art. 4).



Illeciti sportivi e giuoco d'azzardo

L'art. 25-*quaterdecies* (rubricato «*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*») prevede che, in conseguenza della commissione dei Reati Presupposto da esso previsti, si applichino all'ente le seguenti **sanzioni pecuniarie**:

- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (ovverosia, fino a un massimo di Euro 774.500,00);
- per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote (ovverosia, fino a un massimo di circa Euro 402.740,00).

Nei casi di condanna per uno dei richiamati delitti, inoltre, si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, Decreto 231 per una durata non inferiore a un anno.

Frode in competizioni sportive

Frode in competizioni sportive

« Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000».

Frode in competizioni sportive

Il reato di frode in competizioni sportive è norma a più fattispecie.

Il reato, infatti, incrimina due distinte condotte, consistenti:

1. la prima, in una forma di corruzione in ambito sportivo;
2. la seconda, in una generica frode.

Entrambe le fattispecie richiedono, quanto all'integrazione dell'elemento soggettivo, il **dolo specifico**, consistente nel fine di raggiungere un risultato diverso da quello che conseguirebbe al leale e corretto svolgimento della competizione.



Frode in competizioni sportive

- ❖ **Bene giuridico tutelato** → la salvaguardia, nel campo dello sport, della **correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche**. Il reato «*punisce quale autore del reato qualunque soggetto, in qualsivoglia ruolo, provi o riesca a turbare lo svolgimento della competizione, al fine di conseguire un vantaggio e ciò a prescindere dall'esito della stessa competizione [...] nel senso che, ai fini della integrazione della fattispecie, non rileva che la gara sia stata alterata ma rileva il genere di comportamento fraudolento posto in essere*» (Cass. pen., Sez. III, 9 settembre 2015, n. 36350).
- ❖ **Soggetto attivo** → «*l'espressione usata 'chiunque' lascia intendere quale fosse (e sia) l'intento del legislatore: quello di attrarre nell'orbita penale condotte poste in essere non solo dallo sportivo in quanto tale, ma da qualsiasi soggetto anche estraneo al mondo sportivo*» (Cass. pen., Sez. III, 21 luglio 2015, n. 31623).
- ❖ **Consumazione** → la fattispecie criminosa si considera integrata nel momento in cui si verifica la promessa o l'offerta del vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta.

Corruzione in ambito sportivo

Il reato di frode sportiva punisce, *in primis*:

- la condotta di corruzione attiva di «*chiunque offre o promette denaro*»; nonché
- la condotta di corruzione passiva di chi «*accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa*».



Tale fattispecie criminosa «*è integrata nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito [essendo] irrilevante l'accettazione della promessa o offerta da parte del destinatario, in quanto quest'ultima [...] non modifica il titolo del reato, ma costituisce a sua volta un'autonoma condotta criminosa*», come spiegato da Cass. pen., Sez. III, 31 marzo 2010, n. 12562 (sul c.d «Caso Genoa», relativo all'aggiustamento del risultato di Genoa-Venezia, partita di Serie B dell'11 giugno 2005).

Frode generica in competizioni sportive

Il reato di frode sportiva punisce, *in secundis*, la condotta di chi «**compie altri atti fraudolenti**» volti allo scopo di alterare la competizione sportiva.

Atti fraudolenti → tra gli «atti fraudolenti» **non** rientrano «le mere violazioni delle regole del gioco, che sono sanzionabili unicamente nell'ordinamento sportivo».

Il significato di atto fraudolento «*coincide con una qualsivoglia condotta diretta ad alterare il contesto del gioco che si manifesta, necessariamente, prima della gara per influire in qualche modo su di essa. È fraudolento l'atto quando tenda a influire sui meccanismi stessi attraverso i quali la gara si organizza e si disciplina, attentando a essa con l'inserimento di fattori che, anche solo potenzialmente, possono incidere sul suo risultato*» (Cass. pen., Sez. III, 21 luglio 2015, n. 31623).



Frode generica in competizioni sportive

Cass. pen., Sez. III, 21 luglio 2015, n. 31623

La giurisprudenza che si è occupata dello scandalo «calciopoli» ha riportato come esempi di «atti fraudolenti», ravvisati nella detta vicenda, i seguenti: *«può rientrare in tale accezione l'intesa tra il presidente di una società militante in un determinato campionato ed il designatore arbitrale per la formazione delle c.d. 'griglie' degli arbitri destinati a dirigere le singole partite; ed ancora, l'atto attraverso il quale un presidente esprima al designatore le proprie preferenze in modo da inserire nelle c.d. 'terne' un arbitro piuttosto che un altro. Così come va qualificato fraudolento l'avvicinamento del presidente di una società all'arbitro designato per la partita alla quale prenda parte la squadra 'segnalata' ed, ancora, il contatto riservato tra il presidente di una società e i designatori arbitrali e gli arbitri su temi riguardanti lo svolgimento del campionato e il suo andamento, o sui suggerimenti per favorire l'una o l'altra squadra in competizione».*



Frode generica in competizioni sportive

Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche il *doping* rientra nel concetto di «atto fraudolento».




Cass. pen., Sez. II, 31 maggio 2007, n. 21324

In un caso di *doping* di un ciclista, la Suprema Corte ha affermato che «[colui] *che somministra ai partecipanti alla competizione sostanze atte ad alterarne le prestazioni e che fraudolentemente mira a menomare o ad esaltare le capacità atletiche del giocatore pone in essere una condotta che consiste in un espediente occulto per far risultare una prestazione diversa da quella reale, in un artificio capace di alterare il ‘genuino’ svolgimento della competizione, con palese violazione dei principi di lealtà e di correttezza: per l’effetto, gli atti posti in essere sono agevolmente riconducibili alla nozione di ‘atti fraudolenti’ di cui alla normativa in esame*».

Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

Con la dicitura esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa si intendono una **pluralità di condotte**, essendo previste più fattispecie sia delittuose sia contravvenzionali, punite con diverse pene (reclusione nel massimo di 6 anni, arresto nel massimo di 1 anno, multa nel massimo di 50.000 Euro e ammenda fino a 5.000 Euro).



In particolare, è punito:

- a. chiunque «*esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario*» o, comunque, «*organizza [abusivamente] scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE)*»;

Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

- b. chiunque** *«abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità»;*
- c. chiunque** *«venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri»;*
- d. chiunque** *«partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione»;*
- e. chiunque** *«organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;*
- f. chiunque** *«ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge»;*

Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

- g. chiunque** *«in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie [organizzate abusivamente], da chiunque accettate all'estero o quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse, in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio»;*
- h. chiunque** *«partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti abusivamente»;*
- i. chiunque** *«privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero»;*
- j. chiunque** *«effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione».*


Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

Il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa è posto a **salvaguardia** sia **dell'ordine pubblico** (per la necessità di assoggettare a controllo i flussi di denaro contante in un settore delicatissimo dell'economia e particolarmente esposto al rischio di infiltrazioni mafiose) sia **dell'interesse finanziario dello Stato**, cui sono riservate le attività di gioco e scommessa.



Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

La giurisprudenza si è pronunciata prevalentemente con riguardo alla fattispecie prevista dall'art. 4, comma 4-*bis*, che punisce chiunque *«privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero»*.



Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Con riguardo a tale fattispecie, si rileva che l'attività di gestione e raccolta delle scommesse è in massima parte gestita da società a ciò autorizzate, site in Italia o all'estero, che dislocano le proprie agenzie o centri di servizio (ad esempio, Internet Point, Punti SNAI) sul territorio e gestiscono centralmente le scommesse ed i pagamenti. Molti dei titolari delle agenzie sono legati alla sede centrale da un contratto di prestazione, sicché il rapporto vero e proprio - il «contratto di scommessa» - viene stipulato direttamente tra il singolo scommettitore e la sede centrale.



La giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui è punibile la condotta del gestore di un centro di servizio **ogni volta che questi**, privo della licenza di cui all'art. 88 TULPS, **interferisca nell'attività di scommessa del cliente**, agevolando in tal modo il perfezionamento dei contratti di scommessa.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

In particolare deve essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 4-*bis*, chi provveda alla riscossione del denaro degli scommettitori, o rilasci le ricevute ai titolari dei cosiddetti contratti di conto di gioco, provvedendo al pagamento delle vincite, o fornisca indicazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere le scommesse all'estero, sulle modalità per aprire conti correnti all'estero, nonché chi interferisca nella scelta dell'evento sportivo, partecipi alla predisposizione di modelli di contratto, o all'individuazione e la variazione delle quote (cfr., *ex multis*, Cass. pen., Sez. III, 8 marzo 2012, n. 19248).



Solo l'attività di mero supporto tecnico - definita dalla giurisprudenza quale «*mero inoltro di dati*» - non integra la condotta rilevante tipizzata dalla norma in parola, rimanendo il gestore dell'agenzia, in tali casi, estraneo al rapporto di scommessa (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 26912).

Attività di aggiornamento

- Alla luce dell'introduzione dei reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e di giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati nel novero dei Reati Presupposto, è opportuno che le società, in ottica di *compliance* al Decreto 231, effettuino un **risk assessment**, volto a verificare la sussistenza o meno di **rischi** al riguardo, derivanti dalla specifica attività esercitata, nonché la validità degli accorgimenti eventualmente già in essere a presidio degli stessi, onde procedere, in caso di necessità, al conseguente aggiornamento del proprio modello di organizzazione e gestione *ex art. 6, Decreto 231*:
- Gli enti più esposti al rischio di commissione dei suddetti reati sono, ovviamente, le società sportive e le società che operano nel settore dei giochi e delle scommesse, nonché gli enti che si interfacciano con le predette società.

Attività di aggiornamento

Con specifico riferimento alle società che operano nel mondo del calcio, si renderà, in particolare, opportuno valutare gli interventi necessari per procedere all'aggiornamento



del modello di organizzazione e gestione *ex* Decreto 231 («Modello 231»).

e/o

del modello di organizzazione e gestione *ex* art. 7, comma 5, dello Statuto della FIGC («Modello di prevenzione *ex* CGS»).

Modello 231 e Modello di prevenzione ex CGS

Come noto, infatti, il combinato disposto degli artt. 2 e 6 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC dell'11 giugno 2019 («CGS»), prevede una specifica forma di responsabilità della società per l'operato dei suoi «*dirigenti [...] atleti [...] tecnici*» nonché «*di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali [...] dei tesserati [...] dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori [...]*».

L'art. 7 del CGS attribuisce efficacia scriminante o attenuante della responsabilità in oggetto all'adozione ed efficace implementazione dei Modelli di prevenzione ex CGS, prevedendo:

«*Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, [...] il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto*».

Modello 231 e Modello di prevenzione ex CGS

L'art. 7, comma 5, dello Statuto Federale della FIGC prevede, in maniera molto simile a quanto previsto dal Decreto 231, che i «modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto [...] tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento».

Modello 231 e Modello di prevenzione ex CGS

Recentemente, la FIGC ha emanato **Linee Guida** ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto Federale, recanti indicazioni circa l'adozione dei Modelli di prevenzione ex CGS, in esso richiamati. Con specifico riferimento ai **rapporti tra la disciplina dettata dal CGS e dalla normativa correlata e quella di cui al Decreto 231**, le Linee Guida in oggetto spiegano:

- *«Si ritiene opportuno evidenziare che i Modelli di prevenzione, adottati in base alle presenti Linee guida, adottati su base volontaria ai fini della applicazione dell'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, perseguono finalità diverse rispetto ai modelli organizzativi predisposti ai sensi del D.Lgs. 231/2001»;*

Modello 231 e Modello di prevenzione ex CGS

- *«Ed infatti i Modelli di prevenzione sono volti a prevenire il compimento da parte delle società di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall'ordinamento sportivo, mentre i Modelli 231 sono volti a prevenire il compimento di quei reati contemplati dal Codice Penale che costituiscono presupposto della responsabilità delle società ai sensi del D.Lgs. 231»;*
- *«Ove la società abbia adottato il Modello 231, sarà opportuno un coordinamento di tale Modello 231 con il Modello di prevenzione. Peraltro, anche nell'ottica di assicurare il migliore coordinamento dei Modelli di prevenzione con il Modello 231, le società potranno decidere di nominare come Organismo di Garanzia lo stesso Organismo di Vigilanza previsto dal proprio Modello 231».*

Modello 231 e Modello di prevenzione ex CGS

Ebbene, l'art. 30 del CGS prevede:

- all'art. 24, che «[...] è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA»;
- all'art. 30, che «costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica».

Modello 231 e Modello di prevenzione *ex* CGS

Alla luce di quanto dianzi detto, è evidente come, per le società soggette all'operatività del CGS, sia più che mai opportuno che l'aggiornamento del Modello 231 venga effettuato in concomitanza (e con uno sguardo di insieme) rispetto all'aggiornamento del Modello di prevenzione *ex* CGS.



Illeciti sportivi e giuoco d'azzardo: le nuove frontiere del D.Lgs. 231/01

Milano, 20 novembre 2019

Avv. Marco Dell'Antonia

Consigliere AODV231

Partner - Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP